



## Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 27 del 26/03/2020

### PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 27/2020 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 26/03/2020 e vi rimarrà fino al 09/04/2020.

Li 26/03/2020

L'ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE  
Vincenzo Bellomo

### ORDINANZA DEL SINDACO

del 26.03.2020

**OGGETTO:** DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
MSURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI,  
EX ART.73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO, N.18 "MISURE DI  
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI  
SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE  
CONNESSE

In data 26 marzo 2020 nella Residenza Municipale

**IL SINDACO**

Giuseppe Nitti

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### RICHIAMATI:

- Il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*».
- Il DECRETO LEGGE n. 23 febbraio 2020 n.6 contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- La DIRETTIVA n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la quale vengono fornite le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020;
- Il D.P.C.M. 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale”;
- Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- La DIRETTIVA n.2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministro per la Pubblica Amministrazione conseguente ai DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020;
- Il D. L. N. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario





Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" in particolare l'articolo 73 comma 1) "Semplificazioni in materia di organi collegiali"

dispone che al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus covid-19 e fino alla data di cessazione della stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i Consigli comunali e le Giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità preventivamente tracciati dal Presidente del Consiglio comunale;

- L'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATE, altresì:

- le disposizioni Sindacali in data 10 marzo regolanti l'accesso al pubblico nella sede comunale per il periodo fino al 3 aprile;
- le disposizioni Sindacali in data 13 marzo regolanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del personale dipendente comunale autorizzato, tranne che per i servizi di necessità, al lavoro agile;

DATO ATTO che l'emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019, impone alle Amministrazioni Pubbliche l'adozione di misure organizzative temporanee con l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto;

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione, come segue:

- la modalità in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio comunale;
- in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, utilizzando programmi reperibili nel mercato idonei a garantire la regolare gestione e funzionalità delle sedute, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;



- al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;
- per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con la registrazione della seduta e successiva pubblicazione on demand sul sito istituzionale comunale, assicurando la visione da parte dei cittadini;
- la pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- la presentazione dei documenti deve essere simultanea e può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale almeno 24 ore prima dell'ora del collegamento per consentire l'invio a tutti i componenti del Consiglio comunale;
- il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati in via telematica, in funzione delle competenze, *ex* 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge;
- la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una *e-mail* o *pec* all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
- deve farsi applicazione delle norme disciplinanti il funzionamento del Consiglio Comunale per tutto quanto possibile. Solo in caso di oggettiva impossibilità di applicazione delle norme regolamentari suddette, il Presidente del Consiglio Comunale darà indirizzi e direttive per il prosieguo dei lavori;
- la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale;
- al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza del dipendente addetto all'assistenza dei lavori consiliari e la dichiarazione del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;


- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza;
- la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza;
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
- alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli Assessori e, ove occorrente, i Dirigenti/Responsabili dei Servizi o altri soggetti necessari ai lavori;
- qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario comunale o il suo vicario, non si procede con le modalità della videoconferenza.

#### DISPONE

1. L'approvazione delle misure sopra indicate per la seduta del Consiglio comunale in videoconferenza;
2. La pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito *internet* istituzionale del presente atto;
3. L'invio del presente atto al Segretario comunale, ai Dirigenti/Posizioni Organizzative, ai Consiglieri Comunali e agli Assessori, nonché alla Locale Stazione dei Carabinieri;
4. L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Casamassima, 26/03/2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
(Geom. Giuseppe Valenzano)





## **ESECUTIVITA'**

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 26/03/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 26 marzo 2020

## **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.